

LEGGE REGIONALE 10 novembre 2023, n. 28

“Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2023, n. 1 (Legge in materia di foreste e filiere forestali e disposizioni diverse) e disposizioni diverse”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

CAPO I

Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2023, n. 1

Art. 1

Modifica all'articolo 4 della l.r. 1/2023

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 21 marzo 2023, n. 1 (Legge in materia di foreste e filiere forestali e disposizioni diverse), è abrogata.

Art. 2

Modifiche all'articolo 6 della l.r. 1/2023

1. All'articolo 6 della l.r. 1/2023, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla lettera c) del comma 1, le parole: “non rientranti nella casistica previsti nell'articolo 4, comma 2 e nell'articolo 5” sono soppresse;
 - b) alla lettera b) del comma 2, le parole: “le superfici destinate a” sono sostituite dalla seguente: “i”.

Art. 3

Modifica all'articolo 11 della l.r. 1/2023

1. Al comma 6 dell'articolo 11 della l.r. 1/2023, le parole: “massima di dieci anni” sono sostituite dalle seguenti: “minima di dieci anni e massima di venti anni”.

Art. 4

Modifica all'articolo 12 della l.r. 1/2023

1. Alla lettera k) del comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 1/2023, le parole: “la trasformazione del bosco e gli interventi di natura compensativa di cui all'articolo 21,” sono soppresse.

Art. 5**Modifica all'articolo 19 della l.r. 1/2023**

1. Alla fine del comma 8 dell'articolo 19 della l.r. 1/2023, sono aggiunte le parole: “, fermo restando il disposto dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004.”.

Art. 6**Modifica all'articolo 21 della l.r. 1/2023**

1. Al comma 9 dell'articolo 21 della l.r. 1/2023, dopo le parole: “di qualunque natura e fonte” sono aggiunte le seguenti: “, salvo che i medesimi interventi siano realizzati da una pubblica amministrazione o da un ente pubblico.”.

Art. 7**Modifiche all'articolo 24 della l.r. 1/2023**

1. Al comma 8 dell'articolo 24 della l.r. 1/2023, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) la lettera b) è abrogata;
 - b) la lettera c) è abrogata.
2. Al comma 9 dell'articolo 24 della l.r. 1/2023, dopo le parole: “difesa civile” sono aggiunte le seguenti: “, in base ad accordi di programma.”.

Art. 8**Modifiche all'articolo 25 della l.r. 1/2023**

1. All'articolo 25 della l.r. 1/2023, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 3, dopo le parole: “di interfaccia” sono inserite le seguenti: “, è redatto in conformità all'articolo 3, comma 3, della l. 353/2000”;
 - b) al comma 4, le parole: “può annualmente aggiornarlo o integrarlo” sono sostituite dalle seguenti: “lo revisiona annualmente”.

Art. 9**Modifiche all'articolo 26 della l.r. 1/2023**

1. Al comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 1/2023, le parole: “e le forze dell'ordine” sono soppresse.
2. Al comma 7 dell'articolo 26 della l.r. 1/2023, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla lettera c), la parola: “quindici” è sostituita dalla seguente: “dieci”;
 - b) la lettera f) è abrogata.

Art. 10**Modifica all'articolo 34 della l.r. 1/2023**

1. Al comma 8 dell'articolo 34 della l.r. 1/2023, le parole: “e agli imprenditori agricoli professionali ai sensi della normativa vigente” sono soppresse.

Art. 11**Modifiche all'articolo 43 della l.r. 1/2023**

1. Il comma 2 dell'articolo 43 della l.r. 1/2023, è abrogato.

Art. 12**Modifiche all'articolo 44 della l.r. 1/2023**

1. Le lettere b), c) ed f) del comma 2 dell'articolo 44 della l.r. 1/2023, sono abrogate.
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 44 della l.r. 1/2023, sono aggiunti i seguenti:
"2 bis. Alla data di entrata in vigore del regolamento regionale previsto nell'articolo 21 è abrogato il regolamento regionale 12 novembre 2013, n. 21 (Attuazione degli articoli 20 bis e 20 ter della l.r. 30 novembre 2000, n. 18 – Trasformazione boschiva con compensazione), a eccezione delle lettere g) e h) del comma 1 dell'articolo 4, che sono abrogate con effetto immediato.
2 ter. Alla data di entrata in vigore del regolamento regionale previsto nell'articolo 34 sono abrogati il regolamento regionale 3 maggio 2013, n. 9 (Istituzione dell'Albo Regionale delle Imprese Boschive) ed il regolamento regionale 3 marzo 2016, n. 3 (Modifiche al regolamento regionale 3 maggio 2013, n. 9 -Istituzione dell'Albo Regionale delle Imprese Boschive).".

CAPO II**Disposizioni diverse****Art. 13****Modifiche all'articolo 44 della l.r. 32/2022**

1. All'articolo 44 della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 32 (Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2023) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 dopo le parole: "è concesso" sono inserite le seguenti: "dai Comuni";
 - b) al comma 3 le parole: "per l'accesso al contributo" sono sostituite dalle seguenti: "per il riparto ai Comuni del finanziamento per le finalità".

Art. 14**Modifica all'articolo 3 della l.r. 2/2023**

1. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 21 marzo 2023, n. 2 (Disciplina del modello di educazione in natura agrinido e agriasilo. Modifiche alla legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 - Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia) è sostituito dal seguente:
"4. Il modello di educazione in natura per gli agrinido e gli agriasilo opera, inoltre, in conformità e nel rispetto della normativa statale concernente il sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino ai sei anni di cui al d.lgs. 65/2017 e, in particolare, delle indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione."

Art. 15**Modifica all'articolo 1 della l.r. 24/2023**

1. L'articolo 1 della legge regionale 20 ottobre 2023, n. 24 (Disposizioni in materia di assunzioni di personale) è sostituito dal seguente:

“Art. 1 (Disposizioni in materia di assunzioni)

1. Le Agenzie regionali, nello svolgimento della procedura assunzionale, attingono, nel caso di uguali figure professionali, dalle graduatorie della Regione Puglia definitivamente approvate, fatte salve le procedure in corso e le graduatorie vigenti presso le suddette amministrazioni.

2. Le Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche) possono attingere dalle graduatorie della Regione Puglia definitivamente approvate previa convenzione disciplinante i rapporti tra la Regione e l'Ente richiedente l'utilizzo.

3. Il personale assunto presso i Comuni, attingendo alle graduatorie messe a disposizione dalla Giunta regionale, resta in servizio a tempo indeterminato presso le Amministrazioni comunali stesse.”.

Art. 16**Modifica all'articolo 4 della l.r. 9/2022**

1. All'articolo 4 della legge regionale 23 maggio 2022, n. 9 (XI legislatura - 9° provvedimento di riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e modifiche alla legge regionale 9 ottobre 2008, n. 25 (Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt), alla legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio), alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 3 (Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali) e all'articolo 28 della legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), come modificato dall'articolo 61, comma 1, lettera b), della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 51 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole: “e 2024” riportate in tutto il comma 2, sono soppresse;

b) dopo il comma 2 è aggiunto infine il seguente:

“2 bis. Al fine di potenziare le attività di cui al comma 1, limitatamente all'anno 2023, è trasferita, nell'ambito della missione 16, programma 01, titolo 01, la somma di euro 800 mila, per il finanziamento delle spese di personale riferite alle nuove assunzioni dell'ARIF a tempo determinato. Detta spesa è compresa nei limiti di cui all'articolo 1, comma 557 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), della Regione per il medesimo anno 2023.”.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 10 novembre 2023

MICHELE EMILIANO



REGIONE PUGLIA

Allegato atto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
 N. Protocollò C/049/2023/071, Tipo **Qualifica B04L**
 "Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2023, n. 1 (Legge in materia di **forse**
 e **finare** **forse** e disposizioni diverse)"

Allegato n.07 al D.Lgs. 110/2011

SPESE

ACQUISI, FORNITURE, SERVIZI, TRATTAMENTO	DEBITI/ACCANTONAMENTI	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE ESERCIZIO 2023 (*)		VARIABILI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE ESERCIZIO IN OGGETTO DELL'ATTUALE BILANCIO 2023 (*)
		IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA				0,00	0,00	0,00
	redditi passivi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	provvista di competenza	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE				0,00	0,00	0,00
	redditi passivi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	provvista di competenza	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

(*) La costituzione della spesa può essere ritardata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.